

gli incendi sono risultati per la gran parte di natura dolosa, in ciò evidenziando la necessità di interventi di controllo adeguati al fenomeno e di indagini volte ad individuare i responsabili e a conoscerne le motivazioni alla base delle azioni dolose;

anche nel parco regionale dei Colli Euganei (provincia di Padova) si sono avuti molti incendi, per lo più di origine dolosa, segnando una nuova recrudescenza dopo anni di netta riduzione del loro numero;

da informazioni scritte si ricavano due ordini di problemi che sembra possano aver contribuito ad evidenziare manchevolezze, inefficienze e incompetenze nell'azione di prevenzione e di intervento durante questa emergenza nei Colli Euganei;

risulta all'interrogante che tra l'Ente Parco e il SRF è in atto un conflitto di competenze molto aspro in merito alla titolarità degli interventi, dei progetti, dei cantieri di lavoro nel parco con, sullo sfondo, anche la gestione dei finanziamenti. L'Ente Parco rivendica a sé tale titolarità, forte di quanto dispone la legge regionale n. 38 del 1989, istitutiva del parco, titolarità del tutto disconosciuta dalla SRF —:

quali iniziative intenda assumere affinché siano garantite la prevenzione degli incendi e la sicurezza, nel caso di eventuali emergenze, attualmente compromesse, dai conflitti di competenza tra gli enti coinvolti. (4-07861)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la circolare n. 27 del 9 febbraio 1968 della direzione generale del servizio far-

maceutico del ministero della salute prescrive in forma inequivoca alle ditte farmaceutiche di indicare sulla etichetta esterna ed interna la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per le specialità che possono alterarsi, ai sensi dell'articolo 15, n. 6, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927 n. 478;

la circolare predetta ricorda che « è da rilevare che il sistema adottato da alcuni produttori di specialità alterabili di apporre sull'etichetta la data del periodo massimo di validità del prodotto in modo difficilmente e non chiaramente leggibile costituisce un abuso inammissibile, in quanto in tali casi vengono poste in commercio, in violazione del divieto stabilito dall'articolo 20 del citato regolamento 3 marzo 1927 n. 478, specialità medicinali riportanti sull'etichetta una data di scadenza non conforme, per la sua poca chiarezza, a quella indicata all'atto della approvazione dell'etichetta stessa »;

fra l'altro la circolare precisa che « la responsabilità per il consumo della specialità scaduta viene a cadere sul produttore, qualora la vendita di essa da parte del farmacista sia imputabile alla poca chiarezza della data della sua scadenza, per cui al produttore potrà essere attribuita la responsabilità amministrativa con la conseguente revoca da parte di questo Ministero della registrazione della specialità medicinale, ai sensi dell'articolo 27, n. 3, del menzionato regolamento del 1927 »;

dopo oltre 35 anni sembra che ancora non si dia applicazione puntuale e rigorosa alla circolare, emanata nell'interesse esclusivo dei cittadini consumatori di farmaci —:

quante segnalazioni siano pervenute di violazioni della circolare n. 27 del 9 febbraio 1968 della direzione generale del servizio farmaceutico e quanti e quali

provvedimenti siano stati assunti nei confronti delle imprese produttrici di farmaci. (3-02800)

**Apposizione di firme
ad una risoluzione.**

La risoluzione in Commissione Malgieri ed altri n. 7-00323, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 22 ottobre 2003, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Naro, Michelini e Mantovani.

**Apposizione di firme
ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta in Commissione Olivieri n. 5-02516, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 27 ottobre 2003, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Sandi.

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza Alfonso Gianni n. 2-00943 del 23 ottobre 2003.